

11 Luglio 2013, ore 09:15

[Nella valutazione dei profili di elusività](#)**Ponderare le esigenze del business rispetto a quelle del risparmio fiscale**

E' perfettamente lecita un'operazione che è posta in essere con un determinato schema giuridico, peraltro diffuso nella prassi di mercato, piuttosto che con un altro fiscalmente più oneroso, se il fine è quello di consentire - all'acquirente - una razionalizzazione dei costi e una gestione più profittevole della propria attività e - al venditore - di poter concludere l'affare. Sono queste le interessanti conclusioni cui giunge la sentenza n. 166/41/12 della Commissione tributaria provinciale di Milano.

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Alessandro Foderà - Dottore Commercialista, Loconte & Partners

Il caso affrontato dai giudici milanesi riguardava una società italiana che vendeva, ad una società immobiliare di diritto lussemburghese, la propria quota in una Sr.l. italiana, che aveva "in pancia" due immobili precedentemente acquisiti mediante una serie di operazioni straordinarie. La cessione, da cui scaturiva un componente positivo di reddito di natura finanziaria, dava luogo ad una importante plusvalenza, tassata ai fini IRES e non tassata ai fini IRAP.

L'Agenzia delle Entrate contestava l'operazione sostenendo che, in realtà, lo "schema giuridico naturale" sarebbe stato quello del trasferimento immobiliare, con assoggettamento, anche ad IRAP, della plusvalenza conseguita.

La venditrice presentava ricorso eccependo che il particolare schema giuridico prescelto non era frutto di una pianificazione fiscale aggressiva, ma delle ragioni, di carattere eminentemente economico, delle parti in causa.

Da una parte l'acquirente, che per esigenze organizzative, aveva necessità non già di acquistare direttamente gli immobili, ma la partecipazione in una società che li detenesse, in modo da poter razionalizzare i costi e gestire in modo più profittevole l'attività immobiliare (gestione affitti, logistica, etc.) Dall'altra la venditrice, che aveva tutto l'interesse a concludere una transazione economicamente profittevole, venendo incontro alle legittime ragioni economiche dell'acquirente.

Secondo il collegio milanese, l'operazione posta in essere è lecita, atteso che:

- le parti avevano la necessità di compravendere un determinato asset (la partecipazione con in pancia gli immobili e non direttamente gli immobili),

- l'operazione è stata posta in essere seguendo uno schema diffuso nel mercato immobiliare,

- le operazioni compiute per giungere alla cessione degli immobili sono state effettuate da società indipendenti e terze mediante l'utilizzo di una società veicolo.

Nell'accogliere il ricorso della società venditrice, i giudici milanesi richiamano due pronunce, una di merito, CTR Emilia Romagna n. 92 del 2010, ed una di legittimità, Cassazione, sez. trib., sentenza n. 1372 del 21 gennaio 2011 (cfr. "La libertà economica non può essere limitata per ragioni fiscali", il Quotidiano IPSOA del 25 gennaio 2011).

Con la prima, la CTR di Bologna ha chiarito che, nelle ipotesi di operazioni effettuate per valide ragioni economiche tra parti terze e a valori di mercato attraverso uno schema diffuso nella prassi degli affari, non basta identificare un risparmio di imposta per giudicare l'operazione elusiva, ma è necessario dimostrare l'impiego abusivo di una forma giuridica.

La seconda (Cassazione n. 1372/2011) riguarda un'operazione di LBO mediante la quale, nell'ambito di un processo di riorganizzazione di gruppo, una società veicolo acquistava, con indebitamento, partecipazioni di controllo di un'altra società, la quale veniva successivamente fusa per incorporazione nella società acquirente, con un beneficio fiscale (disconosciuto dall'Ufficio) legato alla deduzione degli interessi passivi su finanziamento da parte del veicolo.

Con la suddetta pronuncia, la Corte suprema ha sancito il principio che si deve escludere qualsiasi profilo di elusività in tutte quelle operazioni caratterizzate dalla compresenza di ragioni extra fiscali, le quali non per forza si traducono in immediati benefici economici, ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa.

Il principio enunciato dalla Cassazione sembra peraltro aver trovato i primi, seppur timidi, riconoscimenti anche da parte dell'Agenzia delle Entrate. In una risposta (n. 909-416/2012 del 26 marzo 2013 - cfr. G.Andreani, "LBO non elusivo", il Quotidiano IPSOA del 19 aprile 2013) resa dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna nell'ambito di una istanza di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che, in una operazione di LBO volta a far acquistare ad una società il pacchetto azionario di una impresa posseduta solo in parte, non è elusivo riportare gli interessi passivi (e le perdite), se tale operazione rappresenta uno schema necessario e concordato con gli istituti di credito finanziatori, per portare a termine l'operazione.

In altre parole, almeno nel caso specifico, l'Agenzia ha riconosciuto, analogamente a quanto fatto dalla CTP di Milano nella sentenza n. 166/41/12, una "adeguata ponderazione", nella valutazione dei profili di elusività, delle esigenze del business rispetto a quelle del risparmio fiscale.

Che sia l'inizio di una nuova era?

Copyright © - Riproduzione riservata

Commissione tributaria provinciale Milano, sez. XLI, sentenza 16/05/2012, n. 166

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545

Sviluppato da [OS3 srl](#)